

“Beni Strumentali

-

Nuova Sabatini (Ter)”

GUIDA ALLA NUOVA SABATINI (TER)

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- Art.2 decreto-legge n.69/2013
- Art.1 della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015)
- Art.8 decreto-legge del 24 gennaio 2015 n.3
- Decreto interministeriale del 27 novembre 2013
- Circolare del 10 febbraio 2014 n.4567
- Circolare del 26 marzo 2014 n.10677
- Circolare del 24 dicembre 2014 n.71299
- Circolare direttoriale del 23 febbraio 2015 n.14166
- Decreto interministeriale del 25 gennaio 2016

SOGGETTI BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio nazionale.

N.B.

A partire dal 1 gennaio 2015 possono presentare domanda anche le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia¹.

SETTORI PRODUTTIVI AMMESSI

Sono ammessi tutti i settori produttivi inclusi agricoltura e pesca. Nel modulo di domanda si deve indicare il codice ATECO relativo all'attività nella quale ricade l'investimento.

Restano esclusi:

- industria carboniera;
- attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

¹ L'impresa estera dovrà attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.

- le attività connesse all'esportazione e gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- essere deliberato a copertura degli investimenti;
- essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
- essere deliberato per un valore non inferiore a € 20.000 euro e non superiore a 2 mln di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non inferiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento, ovvero nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura di leasing finanziario riguarda una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
- erogato in un'unica soluzione, entro 30 gg dalla stipula del contratto di finanziamento, ovvero nel caso di leasing finanziario, entro 30 gg dalla data di consegna del bene;
- il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti;
- il finanziamento è concesso **entro il 31 dicembre 2016** dalla banca o dall'intermediario finanziario.

SPESE AMMISSIBILI

Il finanziamento è concesso per l'acquisto o l'acquisizione, nel caso di operazioni finanziarie di leasing, di :

- macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature **nuovi** di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II., B.II.3 e B.II.4, nonché hardware, software e tecnologie digitali;
- beni strumentali che presi singolarmente presentano un'autonomia funzionale.

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni.

Non ammessi:

- i costi relativi a commesse interne;
- spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- spese di funzionamento;
- spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento;
- non sono ammissibili singoli beni di **importo inferiore a € 516,46 al netto dell'IVA**;

- non sono ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

TEMPISTICHE

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi.

Gli investimenti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su finanziamento al tasso d'interesse del 2,75% della durata di 5 anni e di importo equivalente al predetto finanziamento.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura dell'80% dell'ammontare del finanziamento.

I soggetti interessati hanno diritto all'agevolazione esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

MODALITÀ DI CALCOLO

RIPARTIZIONE I° ANNO INVESTIMENTI = $(M_i / DURATA_PREMMORTAMENTO) \times IMPORTO\ INVESTIMENTO$

M_i = è il numero di mesi del preammortamento/prelocazione che cadono nell'anno i -esimo, calcolati a partire dalla DATA INIZIO INVESTIMENTO

L'investimento è interamente coperto da un finanziamento bancario (o leasing) che può essere assistito fino all'80% dell'importo dal Fondo di garanzia.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE e PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Non è più necessario richiedere l'incentivo presso la Cassa depositi e prestiti.

La domanda degli incentivi potrà passare direttamente dalla banca o dall'intermediario finanziario a cui l'impresa presenta la richiesta di finanziamento di leasing.

Ciascuna banca o intermediario finanziario s'impegnerà in proprio a prenotare le risorse per il contributo del Ministero.

La richiesta potrà interessare contemporaneamente anche più di un'operazione e sarà inoltrabile mensilmente dal primo al sesto giorno di ciascun mese.

Dalla ricezione della domanda, il Ministero ha 5 giorni lavorativi per dare riscontro alla banca o all'intermediario finanziario in ordine alle disponibilità delle risorse richieste.

Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Una volta ottenuto un feedback, la banca o l'intermediario finanziario entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione dovrà adottare la delibera di finanziamento.

Successivamente, entro 10 giorni, la banca o l'intermediario finanziario dovranno trasmettere al Ministero l'elenco dei prestiti deliberati.

Nei 30 giorni successivi il Ministero dovrà adottare un provvedimento di concessione delle agevolazioni.

L'impresa entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo s'impegna a stipulare con la banca o l'intermediario finanziario il vero e proprio contratto di finanziamento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo dei 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione.

La dichiarazione di ultimazione dell'investimento e le richieste di erogazione del contributo devono essere compilate esclusivamente in formato digitale e inoltrate al Ministero.

La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata dal Ministero entro il termine di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, previo pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento.

Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale. Il Ministero verificata positivamente la completezza della documentazione, provvede all'erogazione della quota di contributo.

NOTE FINALI

- l'impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione di agevolazione per un periodo di 10 anni;
- le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore, tali aiuti non sono concessi a titolo di "de minimis"